

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

## Il tardo Impero romano

### La struttura istituzionale

- **nel II sec. d.C.** l'Impero romano raggiunge la sua massima estensione: dalla metà meridionale della Britannia, dalla Gallia e dalla penisola iberica a ovest, fino all'Asia Minore, alla Siria e all'Egitto a est; il confine settentrionale è formato dal corso del Reno e da quello del Danubio

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

## La struttura istituzionale

- **284-305. Diocleziano imperatore.** Di origine dalmata, dispone una profonda riorganizzazione territoriale dell'Impero:
  - diviso in 2 parti, ciascuna governata da un Augusto
  - parte Orientale, con capitale Nicomedia (in Asia Minore), affidata a se stesso
  - parte Occidentale, con capitale Milano, affidata a Massimiano
  - le Province vengono divise in unità più piccole, sino a un totale di 104, e raggruppate in 12 Diocesi. Governatori delle Diocesi sono i *Vicarii*



L'Impero romano riordinato da Diocleziano in 12 Diocesi (fine sec. III - inizi sec. IV)

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

➔ Dal 293 Diocleziano organizza la Tetrarchia:

2 Augusti: Diocleziano, residente a Nicomedia

Massimiano, residente a Milano

2 Cesari: Galerio, residente a Sirmio (sulla costa dalmata)

Costanzo Cloro, residente a Treviri (sulla Mosella)

➔ La successione viene regolata secondo il meccanismo dell'adozione: i due Augusti scelgono come Cesari coloro che ritengono più idonei alla futura successione

➔ Il meccanismo non si rivela tuttavia efficace: già dopo la successione a Diocleziano e a Massimiano nel 305 si apre la competizione tra i 'candidati' più forti

➔ Nel IV sec. le Diocesi sono aumentate a 15 e organizzate in 4 grandi Prefetture  
4 Prefetture (Oriente, Illirico, Italia e Gallie) → 15 Diocesi → 104 Province

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

- ➔ **primi decenni del sec. IV:** il governo della parte occidentale rimane fissato a Milano (poi passerà a Ravenna)
  - il governo dell'Impero è ancora unitario tra i 2 Augusti
  - il problema maggiore è la difesa del confine Reno-Danubio e il mantenimento di un esercito di quasi 500.000 uomini
  - le tribù barbare non ostili vengono accettate entro i confini come *foederati*, con il patto di contribuire alla difesa
- ➔ **330:** Costantino, rimasto imperatore unico dopo la sconfitta di Licinio, inaugura ufficialmente la nuova capitale (Costantinopoli, fino al 1929, poi Istanbul) sull'area dell'antica Bisanzio
- ➔ **378.** I Visigoti, accolti come *foederati* a sud del Danubio nel 376 sotto la pressione degli Unni, dilagano in Tracia e sconfiggono l'esercito 'orientale' ad Adrianopoli, a 220 km da Costantinopoli

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

- ➔ **382.** La situazione viene ristabilita da Teodosio I, ma accettando la “barbarizzazione” dell’esercito ‘orientale’ - Nel 382 permette ai Visigoti di stabilirsi a sud del Danubio come tribù dotate di autogoverno e di leggi proprie con cui amministrarsi
- ➔ **395.** Morte di Teodosio I. Si crea una formale distinzione tra le 2 parti dell’Impero con 2 imperatori, figli dello stesso Teodosio (Onorio in Occidente e Arcadio in Oriente), e due cancellerie a Roma e a Bisanzio
  - ➔ si separano le due parti dell’Impero:
    - Italia, Gallia, Spagna, Britannia e Africa alla parte Occidentale
    - Tracia, Asia Minore, Oriente ed Egitto alla parte Orientale
  - ➔ La Prefettura centrale dell’Illirico viene divisa in 2 parti:
    - la Pannonia (territori a sud e ovest del Danubio, le odierne Austria e Ungheria) all’Occidente;
    - la Dacia (attuale Romania) e la Macedonia all’Oriente



Le principali linee di migrazione di alcuni popoli barbarici tra fine sec. IV e inizi sec. V

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

## Il sistema delle fonti postclassico

➔ *imperialis potestas* (dal Principato augusteo all'Impero):

- l'imperatore è al vertice della scala gerarchica e tende a concentrare in sé l'esercizio della funzione legislativa mediante la produzione di *constitutiones* (che vengono assimilate alle antiche *leges*) e *rescripta*
- tacciono definitivamente plebisciti e senatoconsulti, quindi la formulazione di norme di matrice popolare e senatoria
- *princeps legibus solutus*: emerge il principio secondo cui il *princeps* può essere *legibus solutus* e in quanto tale in grado di operare *contra legem*

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

- ➔ *imperialis potestas* (dal Principato augusteo all'Impero):
  - Giustiniano accentua il ruolo dell'imperatore quale produttore esclusivo della legge, irrigidendo il rapporto tra il controllo, al massimo grado, del potere politico e la funzione legislativa:
    - ➔ “all'imperatore Dio ha demandato anche le leggi, in quanto lo ha inviato come legge vivente (*lex animata*) fra gli uomini” (Nov. 105, a. 536)
    - ➔ Giustiniano arriva ad affermare che Dio ha assoggettato le leggi all'imperatore e descrive se stesso con le fattezze di una *legem animatam* in terra inviata da Dio agli uomini
    - ➔ “soltanto l'imperatore sarà giustamente considerato tanto l'autore quanto l'interprete delle leggi” (C. 1.14.12.5, a. 529)

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

➔ *leges et iura*:

- giustapposizione tra *lex generalis* (diritto che deriva dalla legislazione imperiale) e *ius* (diritto basato su principi estratti dagli Editti pretorii o dalle opere di giuristi celebri): il doppio binario, tipico del diritto romano classico, si isterilisce a tutto vantaggio delle prime (le *leges*)
- decadenza dell'attività interpretativa dei giuristi

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

## ➔ 426. Legge delle citazioni:

emanata a Ravenna il 7 novembre 426 a nome di Teodosio II (imperatore d'Oriente) e di Valentiniano III (imperatore d'Occidente) allo scopo di regolare l'impiego forense delle opere dottrinarie, poi confluita nel Codice Teodosiano (C.Th. 1.4.1):

- per arginare il pericoloso fenomeno della corruzione delle raccolte giurisprudenziali si dispone che possano essere allegati in giudizio i soli testi di Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino e Gaio (i maggiori giuristi dei secc. II-III, la cui tradizione testuale era ritenuta certa, che vengono così assunti ad autorità primarie del diritto)
- si possono utilizzare anche i pareri di altri giuristi, ma soltanto a condizione che risultino citati dai suddetti 5 e che si produca in giudizio il testo originale del giurista richiamato

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

- La c.d. Legge delle citazioni prevede che:
  - se opinioni dei 5 giuristi principali sono divergenti, si accetta quella della maggioranza
  - se non vi è una opinione di maggioranza, prevale il parere di Papiniano
  - se non vi è una opinione di maggioranza e sul punto manca quella di Papiniano, allora il giudice può formare autonomamente la propria opinione sull'argomento

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

Papiniano: come Paolo e Ulpiano, tra la fine del II e gli inizi del III sec. d.C. ricopre la carica di prefetto del pretorio, la più alta nell'amministrazione dell'Impero; è il più alto funzionario dell'imperatore in campo giuridico e il suo capo di stato maggiore - nei suoi scritti eccelse nell'analisi di molti casi particolari

Paolo e Ulpiano: sono noti per i loro grandi commentari, volti a sintetizzare il lavoro dei loro predecessori per trasmetterlo alle generazioni successive, ma in una forma ancora molto complessa

Modestino: allievo di Ulpiano, è l'ultimo giurista "classico" di rilievo

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

Gaio: giurista che pare essersi dedicato soltanto all'insegnamento anziché alla pratica forense e alla pubblica Amministrazione

- Alla metà del II sec. d.C. Gaio (sotto il regno di Antonino Pio, 138-161 d.C.) elabora un manuale a uso didattico, le *Istituzioni*, basato sulla fortunata tripartizione del diritto tra persone, cose e azioni
- Le sue *Istituzioni* sono note attraverso epitomi e allegazioni in leggi romano-barbariche; il testo completo è stato scoperto soltanto nel 1816 presso la Biblioteca Capitolare di Verona

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

## Rapporti tra Impero e Chiesa

### ➔ 212. Editto di Antonino Caracalla (*Constitutio Antoniniana*):

estende la cittadinanza romana (*romana civitas*) a tutti i sudditi dell'Impero

- ragioni fiscali: applicare a un maggior numero di contribuenti le tasse di successione gravanti sui fondi dei "cittadini"
- effetto: si estende a un gran numero di soggetti, imponendolo, il diritto civile romano

### ➔ 313. Editto di Milano (emanato da Costantino e Licinio):

viene riconosciuta piena libertà di culto in tutto il territorio dell'Impero, dichiarando la professione della religione cristiana *licita* entro i suoi confini e sospendendo ufficialmente le persecuzioni dei cristiani, ai quali sono restituiti i beni confiscati

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

- ➔ Il regno di Costantino (306-337, imperatore unico dal 323) segna una fase determinante per l'organizzazione dei rapporti con la Chiesa:
  - Si intensifica la costruzione di chiese ed edifici religiosi in tutto l'Impero
  - La ritrovata unità dell'Impero trova una base forte nella pacificazione religiosa (dopo l'editto di Milano del 313) e nella crescente integrazione tra la civiltà romana e il cristianesimo

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

- ➔ Si concedono sussidi e donativi alle chiese e privilegi al clero:
  - Si riconosce ai *clerici* appartenenti alla *ecclesia catholica* l'immunità rispetto agli oneri che gravano sulle classi dirigenti delle città ➔ così, liberi da impegni civili, possono dedicarsi al culto e alla preghiera, nell'interesse della collettività
  - Si riconosce alla Chiesa la capacità di ricevere donazioni *mortis causa* ➔ si pongono le basi per una forte crescita delle proprietà ecclesiastiche
  - Si attribuisce ai chierici un potere particolare in sede di liberazione degli schiavi: i *domini* possono compiere gli atti di manomissione davanti alla comunità ecclesiale e in presenza del vescovo
  - Si attribuisce ai vescovi una competenza in sede giudiziaria (*episcopalis audientia*): si può ricorrere ad essa, a scelta delle parti, in concorrenza con la giurisdizione civile

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

## ➔ 325. Concilio di Nicea:

convocato da Costantino, è il primo concilio ecumenico (= universale) della Chiesa e raggiunge lo scopo di unire la cristianità affrontando l'eresia ariana e lo scisma donatista

- la chiesa si autoafferma nei confronti dell' "eresia" mediante la precisazione del dogma: il Figlio unigenito è generato, non creato, ed è della stessa sostanza del Padre, consustanziale e coeterno (contro la differente natura di Padre e Figlio sostenuta da Ario)
- la chiesa conferma la sua immissione nel corpo dell'Impero come istituzione pubblica (rifiuta quindi la dottrina donatista, basata su un rigorismo intransigente: Chiesa formata da eletti, rifiuto dei sacramenti amministrati da soggetti indegni, esaltazione del martirio, condanna dell'Impero in quanto "vecchio persecutore")

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

## ➔ 325. Concilio di Nicea:

- la chiesa accetta la funzione “arbitrale” che si attribuisce l'imperatore per potere contare su un'autorità in grado di fare rispettare e applicare le decisioni conciliari
- soprattutto la chiesa orientale, grazie al legame particolare che la unisce all'imperatore, accetta e condivide la supervisione e il potere di condizionamento della massima autorità politica civile sui concili
- tendenza allo sviluppo di una tradizione cesaropapista

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

## ➔ 380. Editto di Tessalonica:

Teodosio I dichiara la religione cristiana, nella professione cattolica, culto ufficiale dell'Impero e condanna tutte le altre religioni

- ciò comporta l'obbligo per tutti i sudditi di aderire al cristianesimo
- da ora la Chiesa può fondare il proprio prestigio sul "braccio secolare", contando sul consenso e sul sostegno che lo Stato le assicura
- contro chi professi dottrine eterodosse (quindi da considerarsi eretico) non valgono soltanto le sanzioni divine, ma anche quelle che il legislatore avrebbe ritenuto di emanare, nella consapevolezza di averne il diritto *ex caelesti arbitrio*
- piena fondazione di una tradizione latino-cristiana
- dopo essere stato inserito nel l. XVI del Codice Teodosiano l'Editto, con una chiara scelta ideologica, viene riproposto in apertura del Codice giustiniano (C. 1.1.1)

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

- ➔ **445. L'imperatore d'Occidente Valentiniano III** emana un editto con cui riconosce assolutamente valido il primato giurisdizionale del Papa in Occidente affermando che “nulla deve essere fatto contro o senza l'autorità della chiesa romana” sulla base di 3 presupposti:
  - i meriti di S. Pietro
  - il rango e la dignità della città di Roma
  - l'affermazione secondo cui “la chiesa romana ha sempre avuto il primato” (derivata, con interpolazioni, dal concilio di Nicea del 325)
- ➔ per il Papato tale editto significa la conferma imperiale delle proprie rivendicazioni al primato sulle altre sedi vescovili
- ➔ giustifica il ruolo di eredità e di supplenza nei confronti del massimo potere secolare in Occidente che rivendicherà il Papato dopo il definito collasso dell'Impero d'Occidente nel 476

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

---

- ➔ **494. Papa Gelasio I (492-496)**, in una lettera all'imperatore d'Oriente Anastasio (491-518), teorizza il rapporto tra i due poteri formulando il **principio dualistico**:

“Due sono le autorità con le quali il mondo è governato: l'autorità spirituale dei vescovi e la potestà regia (*sacerdotium* e *imperium*, espressi al massimo grado dall'autorità del Papa per l'ambito spirituale e dall'autorità dell'imperatore per quello temporale). Di questi due poteri, quello dei sacerdoti ha un peso tanto più grande, perché essi dovranno rendere conto per i re al Signore nel giudizio divino”

- l'autorità spirituale è chiamata da Cristo a guidare le anime, l'altra a governare i negozi secolari
- nel secolo è il sacerdote a seguire le leggi imperiali, ma nelle cose divine è l'imperatore a obbedire al sacerdote

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

Il principio gelasiano è stato interpretato in vari modi:

- Come invito alla “coordinazione” tra i due massimi poteri
- Come subordinazione del potere secolare a quello spirituale
- Nel senso di una “complementarietà gerarchica”: i chierici si considerano superiori al re/imperatore dal punto di vista religioso o in assoluto, ma materialmente a lui sottoposti
- Nel senso di evidenziare la distinzione di competenze negando all'autorità imperiale quella sulle materie di fede

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

---

## ➔ Poteri dei vescovi e tradizione giuridica

- Fenomeno della *episcopalis audientia*: il vescovo poteva sostituirsi alle magistrature laiche nell'esercizio della giurisdizione civile
- Concili prevalenti nella *pars Orientis* dell'Impero, ove vengono formulati i principali dogmi del cristianesimo: ricca produzione di canoni (*canones*), prima fonte del diritto della Chiesa in quanto prodotta dalla comunità ecclesiale
- Lentamente si afferma il primato del vescovo di Roma come *primus inter pares* fra i vescovi della cristianità e nei confronti dei patriarchi di Antiochia, Alessandria e Costantinopoli, ma non prima del VI-VII secolo.
  - ➔ Una notevole accelerazione è indotta dalla necessità di trovare una guida unitaria, politica e spirituale, nella fase di irruzione dei popoli germanici pagani entro i confini dell'Impero

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

---

## ➔ Poteri dei vescovi e tradizione giuridica

- Emerge la figura carismatica di Papa Gregorio Magno (590-604): in una sua lettera risalente al 603 si rinviene l'ultima citazione nota del Digesto in età altomedievale
- la Chiesa assume come diritto personale il Diritto Romano e diviene nel tempo il principale custode delle tradizioni giuridiche romane
  - ➔ già la legge dei Franchi Ripuarii (61 [58] 1) ricorda che “la Chiesa vive secondo la legge romana”
  - ➔ le fonti giuridiche romane riguardanti la Chiesa vengono riunite in particolari collezioni come la *Lex Romana canonice compta* (IX sec.)

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

## ➔ Il vescovo

- La sede vescovile identifica una *civitas*
- Le sue prerogative prefigurano quelle delle città del Basso Medioevo
- *Immunitas e districtio*
- *Privilegium fori ed episcopalis audientia*
- Dall'XI secolo: simonia, compromissioni con i maggiorenti locali
- Sta nascendo una nuova coscienza comunitaria

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

---

- ➔ Poteri dei vescovi e tradizione giuridica. Le prime raccolte di canoni conciliari (*ius vetus*)
- **Hispana**: è il risultato di un lungo processo di redazione e aggiornamento che inizia nel 633 e arriva fino al 702 (poco prima dell'invasione araba). Comprende canoni derivati da 67 concili occidentali e orientali + 105 decretali Papali (tradizionalmente attribuita, nel suo nucleo iniziale, al vescovo di Siviglia Isidoro)
  - **Dyionisiana**: composta nei primi decenni del VI sec. da *Dyonisius monachus*, *Schyta natione sed moribus omnino Romanus* (Dionigi il piccolo), costituisce la I collezione articolata e organica della chiesa di Roma (formata da canoni conciliari, testi biblici e patristici e, in parte limitata, decretali pontificie)

# Impero e Chiesa in età tardo antica

---

- ➔ Poteri dei vescovi e tradizione giuridica. Le prime raccolte di canoni conciliari (*ius vetus*)
  - Dyonisio-Hadriana: dal tempo della sua compilazione la raccolta “Dionisiana” si accresce e si modifica al punto da corrispondere a un testo nuovo e più completo, noto come collezione “Dionysio-Adriana” (tardo sec. VIII), che Papa Adriano I consegna a Carlo Magno dopo la sconfitta dei Longobardi nel 774 e viene assunta come un vero e proprio “codice” della chiesa franca

# Le consolidazioni del diritto romano

---

- ➔ **Concetto di “consolidazione”**: dal tardo III sec. iniziano a comparire raccolte miste di testi legislativi e dottrinari (*leges* e *iura*) ad opera di autori spesso anonimi.
- ➔ Appaiono anche raccolte di sola giurisprudenza in forma riassuntiva (*epitomi*) o semplificata, da parte di autori anonimi, al fine di rendere la materia più semplice e comprensibile
  - ➔ la funzionalità prevale sulla qualità del testo

# Le consolidazioni del diritto romano

---

---

- ➔ Si sviluppa un processo di “volgarizzazione” del diritto romano (soprattutto tra i secc. IV e V):
- analogia con il latino volgare nel periodo durante il quale inizia a trasformarsi nelle distinte lingue romanze
  - causa fondamentale è il declino della cultura giuridica, che non conosce nuovi interpreti di livello analogo ai giuristi del II-III sec.
  - il diminuito controllo sulle Province da parte del governo centrale comporta che il diritto non è più quello classico e non è più lo stesso ovunque
  - si avvia lo sviluppo di consuetudini locali che interpretano e variano i contenuti originari del diritto romano, che pertanto non è più uniforme, ma tende a modificarsi secondo gli usi prevalenti nelle Province e nei singoli territori

# Le consolidazioni del diritto romano

---

➔ la stessa autorità imperiale denuncia la carenza di giuristi:

aprendo la costituzione *De auctoritate codicis*, posta a proemio del Codice Teodosiano del 438, Teodosio II sottolinea che:

- “...tanto pochi e raramente ve ne sono [di magistrati] che hanno piena *scientia* del diritto civile, e fra tanto triste sciatteria di riflessioni a stento si trova qualcuno che ha assimilato una perfetta dottrina...”
- in una costituzione del 451 Valentiniano III lamenta che certe regioni sono prive di avvocati e giudici e che difficilmente si possono trovare persone esperte di diritto (per effetto anche delle scorrerie barbariche dopo il sacco di Roma, ad opera dei Visigoti, nel 410)

# Le consolidazioni del diritto romano

---

Le principali consolidazioni di età tardo-antica sono:

➔ **codice Gregoriano e codice Ermogeniano (fine III-inizi IV sec. d.C.)**

- due collezioni private di costituzioni imperiali (in prevalenza rescritti) realizzate da due compilatori, dai quali esse prendono nome, sotto il regno di Diocleziano (284-305 d.C.)

➔ non sono pervenuti direttamente, ma sono ricostruiti, in parte, attraverso l'uso che ne hanno fatto sia altre raccolte postclassiche di *leges* e di *iura*, sia le leggi romano-barbariche (*Lex Romana Visigothorum* e *Lex Romana Burgundionum*)

# Le consolidazioni del diritto romano

---

---

- ➔ *Fragmenta Vaticana* (databili alla prima metà del sec. IV)
  - antologia di passi giurisprudenziali e di costituzioni imperiali individuata nel 1821 in un codice palinsesto della Biblioteca Apostolica Vaticana trovato da Angelo Mai
  
- ➔ *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* (detta anche *Lex Dei* , sec. IV)
  - raccolta di brani romanistici e di prescrizioni bibliche ove si tenta di proporre un confronto tra diritto romano e legge mosaica
  
- ➔ *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti* (sec. V-inizi VI)
  - raccolta di pareri esposti da un giureconsulto rispondendo a precise *quaestiones* su singoli punti di diritto, comprovandoli tramite la riproduzione di fonti legislative e giurisprudenziali

# Le consolidazioni del diritto romano

---

- ➔ Si conoscono anche raccolte giurisprudenziali attribuite a noti giuristi dell'epoca classica (*Epitome Ulpiani, Pauli sententiae*), che denotano l'intenso e anonimo lavoro compiuto dalla giurisprudenza di età tardoimperiale
- ➔ Ad esse si affianca l'*Epitome Gai*: un compendio in 2 libri, databile al sec. V, dei primi 3 commentari alle Istituzioni di Gaio, noto attraverso la *Lex Romana Visigotorum* (quindi detto anche "Gaio visigoto") (il cui anonimo compilatore - probabilmente attivo in Gallia - enuncia soltanto le regole, eliminando le spiegazioni circa il modo in cui quelle regole avevano acquisito la loro forma)

# Le consolidazioni del diritto romano

---

## ➔ codice Teodosiano (429-438, raccolta ufficiale)

- nel marzo 429 Teodosio II (401-450) incarica un'apposita commissione di realizzare una raccolta di tutta la legislazione imperiale emanata dall'epoca di Costantino
- ➔prevale una convinzione ideologica: da Costantino ha origine la vera sintesi tra romanità e cristianesimo, sulla quale si ritiene ormai basata l'esistenza e l'identità fondamentale dell'Impero
- il piano originale contempla una seconda raccolta destinata a combinare legislazione e opere dei giuristi in un grande programma per l'utilità di tutti i cittadini dell'Impero (C.Th.1.1.5)

# Le consolidazioni del diritto romano

---

---

## ➔ codice Teodosiano (429-438, raccolta ufficiale)

- il programma viene rivisto, causa la difficoltà di selezionare la dottrina esistente: nel **435** viene insediata una nuova e più ampia commissione con il compito di predispone un solo codice
  - ➔ si esclude la dottrina e si permette ai compilatori di abbreviare e modificare i testi di legge in modo da enunciare il diritto effettivamente in vigore
- opera finale in 16 libri, con leggi suddivise in titoli e disposte in ordine cronologico, promulgata il 15 febbraio **438**
- alcune copie sono inviate in Occidente, dove viene approvato dall'imperatore Valentiniano III (419-455) e dal senato di Roma: entra così in vigore in tutti i territori dell'Impero dal 1 gennaio **439**

# Le consolidazioni del diritto romano

---

- ➔ **codice Teodosiano (429-438, raccolta ufficiale)**
- nella parte orientale dell'Impero la sua efficacia dura meno di un secolo, in quanto superato dalla monumentale opera “codificatoria” e legislativa di Giustiniano
- il testo originale NON è sopravvissuto, ma è stato ricostruito grazie a fonti successive: gran parte delle norme che vi erano contenute sono riprese – in forma talora abbreviata – nella legislazione romano-visigotica, e in minore misura in quella romano-burgundica

# Le consolidazioni del diritto romano

---

## ➔ codice Teodosiano (429-438, raccolta ufficiale)

- La legislazione visigota relativa ai cittadini romani (la *Lex Romana Visigothorum* del VI secolo) recepisce in gran parte il CT, che mantiene ufficialmente la sua validità fino alla comparsa del *Corpus iuris civilis* di Giustiniano
- Il Codice Teodosiano esercita una notevole influenza sulla legislazione dei popoli germanici che allora si andavano affermando e diviene una delle fonti più importanti per la storia politica, economica e giuridica del tardo Impero

# Le consolidazioni del diritto romano

## ➤ Giustiniano (imperatore 527-565):

(Turesium, Illiria 483 -

Costantinopoli 565)


Nipote dell'imperatore Giustino I, *Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus* cresce alla corte di Costantinopoli; nel 518 è incaricato della cura dell'amministrazione dallo zio, il quale lo nomina poi suo successore. Nel 523 sposa Teodora, di più modeste origini, e alla morte dello zio, nel 527, viene eletto imperatore

Ritratto di Giustiniano nei mosaici dell'abside di S. Vitale di Ravenna




# Le consolidazioni del diritto romano

---



- ➔ **Giustiniano (imperatore 527-565):**
- ➔ **tre obiettivi principali della sua azione:**
  1. Unificazione forzata del cristianesimo, con attitudini cesaropapistiche, considerandosi il detentore supremo del potere sia temporale che spirituale
  2. Restaurazione armata dell'Impero  
Si ripristina il controllo bizantino sulle coste dell'Africa settentrionale, ove il generale Belisario nel 534 annienta il regno dei Vandali, in Italia, Corsica, Sardegna e sui territori meridionali della Spagna affacciati sul Mediterraneo

# Le consolidazioni del diritto romano



➔ tre obiettivi della sua azione:

### 3. “Codificazione” per la certezza del diritto

- si rivolge consapevolmente all’età “aurea” del Diritto Romano (II-III sec.) per riportare il diritto a quel livello così alto raggiunto nel passato, e pretende che sia applicato all’Impero bizantino dei suoi tempi
- è un’operazione antistorica
- viene in parte corretta nei *Digesta*, i cui compilatori sono autorizzati ad attuare i cambiamenti sostanziali necessari per avvicinare l’opera al diritto bizantino del VI sec. (noti come “interpolazioni”, o *emblemata Triboniani*, individuate sin dal sec. XVI = sottraggono, aggiungono oppure alterano i testi originali)

# Le consolidazioni del diritto romano

---



## ➔ La formazione del *Corpus Iuris Civilis* (528-534)

1. 528-529 *Novus Iustinianus Codex* : costituzioni in ordine cronologico, suddivise in Titoli ➔ viene sostituito nel 534 dal *Codex Repetitae Praelectionis* (nuova versione in 12 libri)
2. 533 *Digesta* o *Pandectae* (50 libri): selezione della dottrina dei giuristi di età classica (*iura*)
3. 533 *Institutiones* (4 libri): manuale sintetico di diritto ad uso didattico
4. 534 > 565 *Novellae Constitutiones*  
la legislazione emanata dopo la promulgazione del Codice, che poi viene accorpata al *Corpus Iuris Civilis* dalla tradizione bassomedievale.  
Circoleranno in due redazioni (*Epitome Iuliani* di 124 novelle, e *Authenticum*, di 134 novelle)


# Le consolidazioni del diritto romano



## ➔ 528-529 *Codex Iustinianus*


- 13 febbraio 528: Giustiniano nomina una commissione di 10 esperti, tra i quali Triboniano, con il compito di riunire in un'unica raccolta le costituzioni presenti nei 3 "codici" Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano + la successiva legislazione imperiale
- le costituzioni vengono disposte in ordine cronologico entro i rispettivi Titoli con la facoltà di abbreviarne il testo, eliminare le parti superflue e le disposizioni cadute in desuetudine
- il progetto ricalca il modello del "codice" teodosiano e non è ancora maturata l'idea di compilare una raccolta della dottrina
- viene pubblicato il 7 aprile 529 ed entra in vigore il 16 aprile successivo
- se ne conosce soltanto un frammento papiraceo di indice

# Le consolidazioni del diritto romano




- ➔ 534 *Novus Codex Iustinianus Repetitae Praelectionis*
- in seguito alla promulgazione di altra normativa imperiale (*Quinquaginta decisiones*) e alla elaborazione di una diversa politica legislativa, si decide la revisione del *Codex Iustinianus*
  - si ravvisa la necessità di unificare il nuovo materiale legislativo con il “Codice” del 529 e armonizzare tutte le norme con il Digesto e le Istituzioni, già elaborate nel frattempo
  - il nuovo “Codice”, articolato in 12 Libri e in varie centinaia di Titoli, viene pubblicato il 16 novembre 534 ed entra in vigore, abrogando il precedente, alla fine dello stesso anno

# Le consolidazioni del diritto romano



- ➔ 530-533 *Digesta* o *Pandectae*
- con una costituzione del 13 dicembre 530 Giustiniano annuncia il suo nuovo piano di politica del diritto, ispirato da Triboniano e affidato a una commissione da lui presieduta
  - si procede a realizzare una compilazione sistematica di brani tratti dalle opere dei maggiori giuristi di età classica, curando di evitare, anche grazie a modifiche dei testi, ripetizioni e contraddizioni
  - articolati in 50 libri, vengono pubblicati il 16 dicembre 533 ed entrano in vigore alla fine dello stesso anno assieme alle *Institutiones*
  - l'imperatore dispone che un elenco di tutti gli scritti utilizzati venga premesso al Digesto e tale elenco ci è pervenuto allegato al manoscritto noto come Littera Florentina (o *Pisana*), risalente alla fine del sec. VI e conservato alla Biblioteca Laurenziana di Firenze

# Le consolidazioni del diritto romano



*Constitutio Deo auctore* (a. 530) con cui si apre il Digesto:

“Terminato questo lavoro (di redazione del *Codex*) e raccolto in un solo volume che risplende del nostro nome, sollevati così dal lavoro più piccolo e meno impegnativo, mentre ci accingevamo a pervenire alla più ampia e completa revisione del diritto, raccogliendo e correggendo tutto il diritto romano così da offrire, inserito in un solo codice, ciò che è disperso nei volumi di tanti autori, ci rendevamo conto che questa impresa, che nessuno ha mai osato sperare o neppure solo desiderare, era anche per noi difficilissima, anzi addirittura impossibile. Levate però le mani al cielo e invocato il soccorso divino, ricacciammo ogni preoccupazione dal fondo dell’animo nostro, confidando in Dio, che, per la grandezza della sua bontà, può concedere di portare a termine anche le imprese più disperate [...]”

# Le consolidazioni del diritto romano

---



*Constitutio Deo auctore* (a. 530) con cui si apre il Digesto:

“Abbiamo stabilito di riconoscere pari dignità a tutti i giuristi senza riservare una qualsiasi preferenza ad alcuno di essi, poiché non tutti risultano migliori o peggiori in tutto, ma ciascuno lo è relativamente a questa o quella materia. Né un’opinione sia giudicata migliore o maggiormente equa a seconda del numero di autori ce la condividono, giacché può accadere che, per avventura, il parere di uno, anche dei meno prestigiosi, sia da preferire, in qualche caso, a quello espresso da molti, compreso i più autorevoli [...]. Nessun giurista osi in futuro fare commentari [al Digesto] e offuscare la sintesi dell’opera con la sua verbosità, come avvenne in tempi passati, quando tutto il diritto rimase completamente confuso a causa delle discordi opinioni degli interpreti”

# Le consolidazioni del diritto romano

---




## ➔ 533 *Institutiones*

- subito dopo la compilazione del Digesto viene affidato a Triboniano, con l'aiuto di 2 professori di diritto (Teofilo di Costantinopoli e Doroteo di Berito), l'incarico di redigere un agile manuale scolastico destinato alla formazione di base degli studenti
- il libro segue da vicino la struttura delle Istituzioni di Gaio, combinandole con brani tratti da opere anche di altri giuristi e con brani tratti da costituzioni imperiali
- divise in 4 libri, vengono pubblicate il 21 novembre **533** con una costituzione indirizzata *cupidae legum iuventuti* (ossia agli studenti di Costantinopoli e Berito) ed entrano in vigore alla fine dello stesso anno assieme al Digesto

# Le consolidazioni del diritto romano


---



*Constitutio Tanta* (533), con cui vengono promulgate le *Institutiones*:

“Convocati dunque l’eccelso Triboniano, a cui è stata affidata la direzione dell’intera opera, nonché Teofilo e Doroteo, uomini illustri ed eloquentissimi docenti di diritto, abbiamo dato incarico, una volta raccolte separatamente tutte le opere degli antichi contenenti i primi elementi del diritto e denominate perciò **Istituzioni**, di trarre da esse quanto vi si trovi di utile, di più adatto, di puntuale e di consono alle esigenze del tempo presente; di disporlo in quattro libri e di porre così le fundamenta e gli elementi primi dell’intera scienza, sorretti dai quali i giovani possono affrontare studi giuridici più impegnativi ed approfonditi [...]”

# Le consolidazioni del diritto romano




## → 534>565 *Novellae Constitutiones*

- dopo la promulgazione del Nuovo Codice nel 534, l'attività legislativa di Giustiniano continua sino alla sua morte (565) applicandosi a tutti i campi in cui l'imperatore ritiene opportuno intervenire con nuove norme
- si formano così alcune raccolte private di *Novellae Constitutiones*. Quelle che hanno avuto maggiore fortuna nei secoli successivi sono:
  - a) *Epitome Iuliani*: raccolta in latino di 122 Novelle
  - b) *Authenticum*: raccolta di 134 Novelle contenente le costituzioni emanate in latino nel loro testo originale e quelle emanate in greco in una scorretta versione latina
  - c) una collezione di 168 Novelle che circola in area greca e comprende pure alcune costituzioni dei successori Giustino II e Tiberio II

# Le consolidazioni del diritto romano


---



## ➔ Operazioni interpretative consentite

- *Indices*
- interpretazione letterale
- confronto passi paralleli

# Le consolidazioni del diritto romano



---

## ➔ Giustiniano e la sua normativa

- 553: occupazione dell'Italia
- 554: *Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii*
- ...ma nell'Italia bizantina: nuove legislazioni
- il diritto giustiniano rimane in vigore nei territori longobardi
- in genere via via scompare, soprattutto i *Digesta*

# Le consolidazioni del diritto romano

---

- ➔ Il *corpus* giustiniano rimane in Occidente, ove viene esteso nel 554 con la *Pragmatica Sanctio pro petitione Vigili*, un monumento normativo disancorato dalle sue funzioni storico-geografiche e quindi immutabile
- ➔ (con le *pragmaticae sanctiones* imperiali si stabilivano sia disposizioni particolari riferite a casi concreti e in risposta a *preces* individuali, sia norme di carattere generale e anche provvedimenti amministrativi)

# Le consolidazioni del diritto romano

---

*Pragmatica Sanctio pro petitione Vigilii* (a. 554) ove si afferma:

“Che le leggi degli imperatori si spandano sulle province dell’Impero. I principi di diritto e le leggi inseriti nei nostri codici, che già abbiamo trasmesso in Italia con un editto per l’attuazione, stabiliamo che siano osservate. Ma anche quelle costituzioni che abbiamo promulgato successivamente ordiniamo che siano divulgato mediante apposito editto e che dal momento in cui saranno state rese note abbiano valore anche in Italia, affinché, essendo stato riunito l’Impero con il volere di Dio, anche l’autorità delle nostre leggi si spanda ovunque”

# Le consolidazioni del diritto romano

---

- ➔ In Oriente il *Corpus* normativo giustiniano subisce revisioni e riforme ad opera degli imperatori Isaurici e Macedoni:
- nel sec. VIII compare in lingua greca una più breve raccolta ufficiale (*Ecloga*) che cerca di modificare il diritto giustiniano nella direzione della pratica corrente
  - Intorno al 900 l'imperatore Leone il Saggio (886-911) promuove un ampio riadattamento in lingua greca (*Basilica*, o *Basilici*) intrecciando Digesto, Codice, Istituzioni e Novelle in un'opera unica, che poi viene glossata e commentata

# Le consolidazioni del diritto romano

---

- Nei secoli successivi sono prodotte versioni abbreviate dei Basilici, tra cui l'*Hexabiblos* (opera in 6 libri, pubblicata nel 1345), riconosciute alla base del diritto della Grecia moderna fino alla redazione del C.C. nel 1940
- **1453.** Dopo una progressiva riduzione territoriale dell'Impero d'Oriente, Costantinopoli è conquistata dai Turchi → Il diritto romano-bizantino, in forma greca, sopravvive nei Balcani e anche in Russia